

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 23

Déposée par M. Olivier DUHAMEL
M. Caspar EINEM
M. Ben FAYOT
Mme Linda McAVAN
M. Luis MARINHO
Mme Anne VAN LANCKER

Qualité: - Membres

Mme Pervenche BERÈS
Mme Maria BERGER
M. Carlos CARNERO
Mme Elena PACIOTTI

Qualité: - Suppléants

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Parte II

Articolo 23 [Interventi nel territorio di un altro Stato membro]

Il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei suoi membri e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata rinforzata, adottano, attraverso la procedura legislativa, (due parole soppresse) leggi e leggi-quadro che stabiliscono le condizioni e i limiti di intervento delle autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 13 e 15 nel territorio di un altro Stato membro, in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. (sette parole soppresse).

Explication éventuelle :

Le condizioni e i limiti di intervento delle autorità di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (al di fuori di accordi bilaterali) non possono che essere definite da una legge, poiché riguardano i diritti dei cittadini e non solo la sovranità degli Stati. Pertanto dovrà essere seguita la procedura legislativa, anche se speciali maggioranze.